

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1383

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2007

Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname
e di prodotti forestali provenienti da foreste temperate, boreali
e tropicali, nonché nazionali

ONOREVOLI SENATORI. - La distruzione delle foreste del pianeta ha raggiunto livelli allarmanti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura, la FAO, ha rilevato già nel 1993 che il tasso di deforestazione nei Paesi tropicali era aumentato del 50 per cento negli ultimi dieci anni. Questo significa che ogni anno scompaiono almeno 16 milioni di ettari di foresta tropicale. La situazione nei Paesi sviluppati o nelle foreste temperate e boreali è altrettanto preoccupante: in Canada, negli Stati Uniti o nell'ex Unione sovietica migliaia di ettari di foreste secolari vengono rase al suolo per rifornire il mercato mondiale di carta e legname. Gli effetti di questo disastro sono ormai chiari: le foreste svolgono un ruolo fondamentale per gli equilibri ecologici del pianeta, per ciò che riguarda la stabilizzazione dei mutamenti climatici e la diversità delle specie in esse contenute. Si calcola che in seguito alla deforestazione nei Tropici scompaiono ogni anno 27.000 specie animali e vegetali. Considerando i popoli indigeni e le comunità locali, si calcola che almeno 200 milioni di indigeni vivono nelle foreste tropicali o ai margini delle stesse e traggono dalle stesse le fonti di approvvigionamento. Illustriamo brevemente la situazione per ciò che riguarda dapprima le foreste tropicali, per poi passare a quelle temperate. Come già detto in precedenza, il tasso annuo di deforestazione nei Tropici è pari ad almeno 16 milioni di ettari. Le cause sono molteplici, dall'agricoltura itinerante, alla distribuzione iniqua delle terre, allo sviluppo di infrastrutture, all'estrazione del legname.

La Banca mondiale ha ammesso - in una stima da molte parti considerata come conservativa - che l'estrazione del legname tropicale è responsabile, direttamente o indiret-

tamente, per il 20 per cento della deforestazione (*World Bank Environment and Development Report*, 1992). Inoltre l'apertura di strade da parte delle compagnie del legname rende accessibili tratti di foresta vergine altrimenti inaccessibili: l'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN), ad esempio, ha rilevato che oltre il 75 per cento delle aree coperte da foresta e disboscate dai contadini ogni anno in Africa era stato già saccheggiato per estrarne legname tropicale. Il danno causato dall'attività di taglio è enorme. In Sarawak e Malesia, ad esempio, per ogni 26 alberi rimossi per ricavarne legname pregiato almeno altri 33 sono danneggiati: in alcune zone più del 70 per cento degli alberi danneggiati muore a causa dei danni arrecati nelle attività di estrazione. In Brasile l'estrazione di mogano nello Stato del Parà ha portato all'apertura di migliaia di chilometri di strade che poi vengono utilizzate dai senza terra per colonizzare la foresta. L'estrazione ed il consumo di legname tropicale - nelle condizioni attuali - non soddisfano alcun criterio di compatibilità ambientale. Secondo la stessa ITTO (l'organismo internazionale che è preposto a regolare il commercio di legname tropicale nel mondo), meno di un ottavo dell'1 per cento delle foreste tropicali è gestito in maniera sostenibile. La Banca mondiale nella sua *Forest Policy* (maggio 1991), ha dovuto ammettere l'evidenza e proibire il finanziamento di ogni attività di taglio di legname a scopi commerciali nelle foreste primarie. Non è vero quindi che è possibile - allo stato attuale - sfruttare la foresta tropicale in maniera sostenibile per l'estrazione del legno. Nel corso degli ultimi quaranta anni il volume di commercio di legname tropicale è passato da 4,2 a 66 milioni di metri cubi e

nello stesso lasso di tempo è stata distrutta la metà delle foreste tropicali del pianeta.

L'impatto dell'industria del legname tropicale sulla diversità biologica delle foreste tropicali è altrettanto notevole: uno studio commissionato dall'*International Tropical Timber Council* (ITTC) e pubblicato nel 1991 ha rilevato che solo in Africa ed Asia - regioni di provenienza della stragrande maggioranza del legname tropicale importato nel nostro Paese - almeno 304 specie di legno tropicale sono minacciate di estinzione. Si continua a considerare il legname tropicale come il prodotto base per l'acquisizione di valuta pregiata da parte dei Paesi esportatori, senza riconoscere la necessità di diversificare il sistema produttivo delle economie in questione. Il legname tropicale infatti rappresenta solo il 10 per cento del valore delle risorse presenti nelle foreste tropicali. L'altro 90 per cento è rappresentato da altre risorse che possono essere estratte in maniera compatibile con gli equilibri ambientali e sociali. L'esempio delle riserve estrattive è uno dei tanti. Uno studio effettuato da un'*équipe* del *Missouri Botanical Garden* ha dimostrato inoltre che le attività estrattive svolte in una foresta tropicale (che riguardano cioè prodotti quali noci, resine, olii, lattice o fibre, eccetera) possono arrecare profitti economici maggiori che nel caso dello sfruttamento commerciale delle risorse legnose. Finora ogni tentativo volto ad affrontare il problema della deforestazione causata dall'estrazione e consumo di legname tropicale non ha portato alcun frutto. Il Parlamento europeo si è più volte espresso sulla necessità di adottare una politica comunitaria sul commercio del legname tropicale, e il 29 ottobre 1993 ha chiesto, in una risoluzione adottata all'unanimità, che a partire dal 1995 venisse permessa l'importazione solo di prodotti legnosi e derivati provenienti da foreste temperate, tropicali e boreali gestite in maniera compatibile. A tale appello - però - il Consiglio dei ministri della Unione europea non ha dato seguito. L'urgenza della situazione non per-

mette ulteriori ritardi, anche dopo la conclusione del negoziato sull'*International Tropical Timber Agreement* (ITTA), l'accordo internazionale sui legni tropicali, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 e reso esecutivo dalla legge 16 aprile 1998, n. 120. Ci sembra quindi necessario fissare dei termini perentori e - per quanto possibile - immediati.

Perché le misure che proponiamo riguardano anche le foreste del Nord del pianeta? La taiga, o foresta di conifere dell'emisfero Nord, dalla Siberia al Canada agli Stati Uniti e alla Scandinavia, rappresenta un terzo della copertura forestale mondiale. Mentre in Brasile ed in Congo il 60 per cento delle foreste primarie è ancora integro, in Canada le foreste secolari (*old-growth forests*) rappresentano solo il 50 per cento della copertura originaria, negli Stati Uniti il 15 per cento ed in Scandinavia meno del 5 per cento. La distruzione delle foreste in Canada - ad esempio - procede a ritmi preoccupanti, al punto che i gruppi ambientalisti canadesi ed internazionali hanno ribattezzato il Canada il «Brasile del Nord». Il Governo della Columbia britannica ha deciso di tagliare a raso il 64 per cento della superficie di una delle ultime foreste pluviali temperate sull'Isola di Vancouver. Anche nel caso delle foreste boreali e temperate, una delle cause principali della distruzione è rappresentata dall'industria del legname e della carta. Per ciò che riguarda la carta, ad esempio, il consumo mondiale raddoppierà nei prossimi venti anni, soprattutto nel Nord del pianeta. Le foreste secolari di Svezia, Finlandia e Canada vengono tagliate a raso, senza alcuna garanzia che le foreste così distrutte possano ricrescere come prima. Anche nelle foreste del Nord del pianeta la distruzione dell'ecosistema si ripercuote sulle popolazioni indigene, sui Sami in Scandinavia, sugli Udege in Siberia o sui Nuu-Chah-Nulth in Columbia britannica. La diversità biologica delle foreste conifere è pregiudicata dalla coltivazione intensiva che comporta da una parte una selezione delle specie maggiormente commercializza-

bili, come nel caso della Finlandia, e dall'altra la scomparsa di specie animali e vegetali originarie. In Svezia almeno 800 specie di insetti e 425 specie di funghi sono minacciate di estinzione a causa dell'abbattimento delle foreste, mentre in Canada la stessa sorte potrebbe toccare ad animali quali il gufo macchiato (*spotted owl*).

Considerando la responsabilità del nostro Paese quale uno dei principali importatori europei di legname e prodotti derivati dai Paesi tropicali e da Canada, Stati Uniti e Scandinavia, è necessario affrontare la questione con decisione e senza ulteriori ritardi. Altri Paesi in Europa lo stanno già facendo: l'Olanda, l'Austria, la Svizzera, la Germania e il Lussemburgo. Ci sembra anche necessario istituire un organismo apposito per la ridefinizione dei criteri di accettabilità, considerando l'inadeguatezza di quelli proposti dall'*International Tropical Timber Organization* (ITTO), e di quelli, proposti dal *Forest Stewardship Council*. Il nostro Paese può in questo dimostrarsi all'avanguardia in Europa e nel mondo, approvando il pacchetto di mi-

sure proposte, redatte grazie al fondamentale supporto dell'associazione ambientalista *Greenpeace*, e compiendo così un primo significativo passo per dare attuazione agli impegni presi con la ratifica della convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e con la sottoscrizione dei principi sulle foreste.

Salvaguardando dallo sfruttamento selvaggio le foreste, *in primis* quelle primarie, s'intende preservare anche un inestimabile patrimonio biologico di risorse farmacologiche e di principi attivi che potranno dimostrarsi efficaci nella lotta contro malattie quali l'*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), il cancro, la malaria. Gli scienziati calcolano che una pianta su cinque delle foreste tropicali abbia proprietà antitumorali. Per non continuare a distruggere il laboratorio scientifico più perfetto del mondo senza averlo neanche visitato, è necessario approvare in tempi brevi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Etichettatura ed ecotassazione
del legname e derivati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria e un contributo ambientale pari al 5 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali.

2. Sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale solo quei prodotti che rispettino i criteri di compatibilità sociale e ambientale, definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con decreto, a stabilire i termini e le modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo ambientale, nonché per l'assegnazione delle relative quote per le finalità di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8.

Art. 2.

(Obbligo di certificazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti in legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito, e prodotti derivati dichiarano la provenienza e la specie del pro-

dotto in questione, in maniera chiara ed inequivocabile, specificando:

- a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;
- b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;
- c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.

Art. 3.

(Etichettatura ecologica)

1. Il legname e i prodotti derivati che soddisfino i criteri di cui agli articoli 1 e 2 devono essere identificati con un'etichetta indelebile, definita dalla Commissione di cui all'articolo 4. Tale etichetta sarà apposta secondo criteri fissati dalla Commissione, analizzando l'intero ciclo produttivo.

Art. 4.

(Istituzione di una Commissione di valutazione e controllo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto designato dal Ministro del commercio internazionale; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica e uno in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile, designato dai coordinamenti delle organizza-

zioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo e da un rappresentante del settore industriale.

Art. 5.

(Competenze della Commissione di valutazione e controllo)

1. La Commissione di valutazione e controllo:

a) identifica e fissa, entro il 31 ottobre 2008, criteri vincolanti di accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali, che devono essere basati sulla necessità di garantire l'equilibrio degli ecosistemi forestali, di tutelarne la diversità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalienabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione dei profitti derivanti dall'estrazione e trasformazione delle risorse forestali legnose, nonché identifica le misure atte a garantirne l'effettiva applicazione;

b) collabora con le autorità competenti e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera *a*).

Art. 6.

(Istituzione di un fondo di compensazione)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un fondo per il finanziamento di progetti nelle materie di cui alla presente legge sostenibili nei Paesi in via di sviluppo, gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tali progetti devono essere compatibili con i criteri fissati dalla Commissione di valutazione e controllo,

sono indirizzati e gestiti dalle comunità locali e garantiscono la diversificazione delle attività produttive. L'individuazione dei progetti è svolta in collaborazione con i rappresentanti delle comunità locali, nella maniera più trasparente e aperta possibile. Il fondo è finanziato con i proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale di cui all'articolo 1.

Art. 7.

*(Contributi per la ristrutturazione
e la riconversione industriale)*

1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale di cui all'articolo 1 è utilizzato per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolare la transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorirne la diversificazione della produzione.

Art. 8.

*(Istituzione di un programma di informazione
dei consumatori)*

1. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati.